

Partners

Dott. Giuseppe Fiabane
Dott. Stefano Bordin
Dott. Nicola Cendron
Dott. Enrico Miotto
Dott. Gioacchino Pizzinat

Collaboratori

Dott. Marco Gottardo
Dott.ssa Marilisa Rossi
Dott.ssa Michela Vanin
Dott. Mauro Benvenuti
Dott. Leonardo Uliana

Ai signori
CLIENTI
Loro Sedi

Treviso, 3 giugno 2021

Circolare n. 9/2021

Oggetto: Le novità dopo la conversione in legge del Decreto Sostegni.

Il Decreto Sostegni (DL n. 41/2021), entrato in vigore il 23/03/2021, è stato convertito con la L. n. 69 emanata il 21/05/2021. Rispetto al testo originario sono state previste alcune importanti novità che si riepilogano di seguito.

Impignorabilità del contributo a fondo perduto

Viene previsto che il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni non possa essere pignorato. Per ulteriori dettagli relativi al citato contributo si rinvia alla Circolare di Studio n. 7 del 25/03/2021.

Esclusione dal versamento della prima rata IMU per l'anno 2021

L'art. 6-sexies del Decreto Sostegni ha previsto l'esenzione dal versamento della prima rata IMU per l'anno 2021 (la cui scadenza è fissata per il 16/06/2021) per i soggetti titolari di partita Iva che abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 10 milioni e abbiano registrato una riduzione del fatturato 2020 pari o superiore al 30% rispetto al fatturato 2019.

Per poter beneficiare del beneficio la norma richiede che negli immobili per i quali si richiede l'esclusione IMU il soggetto eserciti la sua attività e ne sia dunque gestore.

Canoni di locazioni non percepiti

Con l'introduzione dell'art. 6-septies del Decreto Sostegni viene anticipata l'entrata in vigore della disposizione che prevede la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore. In particolare, viene previsto che i canoni di locazione non percepiti a partire dal 01/01/2020 possano essere detassati in capo alla persona fisica già dal momento dell'intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

Contributo a fondo perduto per le start-up

Viene previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che abbiano attivato la partita IVA nel 2018 e che abbiano iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019. Tali soggetti erano stati esclusi dalla possibilità di beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 in quanto per essi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 difficilmente poteva essere inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del 2019 (anno in cui appunto hanno effettivamente iniziato la loro attività).

Studio Fiabane & Partners

via Lancieri di Novara, 3
31100 Treviso (TV)

M: segreteria@studiofiabane

W: www.studiofiabane.it

PEC: fiabane.partners@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 04983110265

Il contributo in esame potrà essere riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro.
Le modalità di attuazione e i criteri dovranno essere stabiliti con un apposito decreto.

Contributo a fondo perduto per attività svolta nei Comuni con santuari religiosi

Il contributo a fondo perduto introdotto dalla Finanziaria 2021 previsto per le attività nei centri storici turistici dei Comuni con santuari religiosi è limitato ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Tale limite non si applica ai Comuni interessati da eventi sismici avvenuti successivamente al 24/08/2016.

Proroga compensazione crediti commerciali con P.A. con debiti iscritti a ruolo

Viene estesa anche al 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione le somme riferite a cartelle esattoriali con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione, purché la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito vantato.

Estensione rivalutazione civilistica dei beni d'impresa

La rivalutazione dei beni d'impresa originariamente prevista dall'art. 110 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto) è stata estesa, ai soli fini civilistici, anche al bilancio successivo a quello in corso. Vale a dire che sarà possibile rivalutare civilisticamente i beni nel bilancio al 31/12/2021, purché questi non siano già stati rivalutati nel bilancio precedente.

Rivalutazione gratuita dei beni delle imprese del settore alberghiero

La conversione in legge del Decreto Sostegni ha previsto l'introduzione di una norma di interpretazione autentica sulla disciplina della rivalutazione gratuita dei beni d'impresa prevista dall'art. 6-bis del Decreto Liquidità (DL n. 23/2020) per cui è stato precisato che la rivalutazione può essere effettuata anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o in affitto d'azienda a soggetti operanti nel settore alberghiero-termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione rinnovo o completamento.

Accordi di ristrutturazione del debito e la modifica del piano

L'art. 37-ter del Decreto Sostegni ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti prevedendo che dopo l'omologazione l'imprenditore possa apportare delle modifiche sostanziali al piano in via unilaterale, purché queste siano idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi. Affinché tali modifiche siano effettivamente efficaci è necessario che l'imprenditore richieda al professionista di cui all'art. 182-bis comma 1 della Legge Fallimentare il rinnovo della relazione.

Il piano modificato e la relazione del professionista devono essere pubblicati nel Registro delle Imprese e i creditori devono essere avvisati a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

Differimento dell'entrata in vigore della riforma dello sport

Il Decreto Sostegni così come convertito dalla L. n. 69/2021 prevede il differimento della decorrenza dei decreti attuativi della Riforma dello sport. In particolare:

- dall'01/01/2022 per il D. Lgs. 36/2021 (in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), ad eccezione degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del medesimo decreto (relativi alla disciplina del lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 31/12/2023;
- dal 31/12/2023 per i restanti decreti (artt. dal n. 37 al n. 40).

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

- Studio Fiabane & Partners -